

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO  
PER GLI ADDETTI DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI  
DELLE MARCHE**

Il giorno 12 Novembre 2007, presso la sede ANIEM CONFAPI di Ancona,

**TRA**

l'**ANIEM CONFAPI** delle Marche rappresentata dal presidente regionale Ing. Francesco Napolitano e dai sig.ri Adriano Mei, Roberto Talozzi e Ferini Gianni, componenti la giunta di presidenza di ANIEM Marche, assistiti dai sig.ri De Angeli Renzo di CONFAPI Marche, Andrea Alfonsi di APINDUSTRIA Ancona, Giancarlo Ugolini e Simone Romanini di API Industria Pesaro

**E**

- la **FENEAL UIL** regionale rappresentata dal coordinatore Leonardo Frascarelli e dai segretari provinciali Luciano Fioretti, Vito Adragna e Sergio Campanari;
- la **FILCA CISL** regionale rappresentata dal segretario regionale Massimo Giacchetti e dai segretari provinciali Leonardo Lenci, David Ballini, Tonino Passaretti e Giovanni Giovanelli;
- la **FILLEA CGIL** regionale rappresentata dal segretario regionale Mario Lancia e dai segretari provinciali Silvio Torre, Daniel Taddei, Alessandro De Grazia e Francesco Petrocchi

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del CCNL 11 Giugno 2004

**PREMESSA**

Le parti concordano nel ritenere il sistema delle piccole e medie imprese dell'edilizia un segmento significativo di tale comparto, che può svolgere un importante ruolo sul terreno della concertazione e della partecipazione, come prassi consolidate per il miglioramento delle condizioni strutturali del settore.

La contrattazione di secondo livello rappresenta un momento fondamentale per riaffermare un modello di relazioni sindacali che, attraverso scelte condivise, favorisca la crescita complessiva del settore, puntando alla qualità del lavoro e del processo produttivo.

In tale ottica le parti ritengono prioritaria la lotta al lavoro irregolare che, condizionando il mercato attraverso offerte a prezzi insostenibili, impedisce l'applicazione di regole omogenee di competizione fra gli attori del mercato, pregiudicando le tutele contrattuali e previdenziali dei lavoratori.

Si ribadisce la volontà di realizzare iniziative congiunte per poter rappresentare, nelle sedi istituzionali opportune, la strategica importanza del settore per l'economia della Regione e l'urgenza di contrastare tutte le forme di irregolarità.

## **ART 1 - ENTI BILATERALI : CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI**

Le parti, ribadendo che la autonomia contrattuale e la legittimità delle diverse rappresentanze sono alla base del principio di reciprocità tra i diversi sistemi bilaterali , riconoscono che le Casse Edili, le Scuole Edili ed i Comitati Paritetici per la Sicurezza operanti nelle Marche, sono gli strumenti per l'attuazione delle materie indicate dalla contrattazione nazionale e regionale.

In tal senso si riconoscono la legittimità delle prestazioni di assistenza e previdenza erogate dalla Casse Edili delle Marche a favore delle imprese e dei lavoratori, e le rispettive aliquote contributive definite dalla contrattazione vigente, che le imprese, cui si applica il presente contratto, sono impegnate a rispettare.

Considerata l'elevata mobilità di imprese e lavoratori nel territorio regionale, con conseguente iscrizione dell'operaio alla cassa edile ove è ubicato il cantiere, le parti promuoveranno iniziative congiunte per il riconoscimento delle ore versate nelle diverse casse edili delle Marche, ai fini del diritto di accesso alle prestazioni extracontrattuali previste dai rispettivi regolamenti.

Ferma restando l'autonomia gestionale di ciascuna Cassa Edile, si concorda per un impegno congiunto affinché nelle Marche si giunga ad un sistema uniforme delle aliquote contributive, anche allo scopo di perseguire la parità dei costi tra imprese, nonché all'uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti, erogati per il tramite del sistema degli enti bilaterali.

### **Dichiarazione a verbale**

Considerata la specificità del comparto della piccola e media impresa l'ANIEM CONFAPI individua nella CEDAM e nell'EDILART gli strumenti più idonei per l'applicazione degli impegni contrattuali sottoscritti nel CCNL del 11 giugno 2004 e nel presente CCRL, nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata nella legislazione nazionale e regionale di settore.

## **ART 2 – FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Nel considerare il carattere prioritario dei temi della formazione professionale, le parti concordano nell'attuare azioni concrete per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico produttive delle piccole e medie imprese delle Marche.

In tale prospettiva appare opportuno avviare e realizzare forme di coordinamento, indirizzo ed integrazione delle attuali scuole edili con l'obiettivo di:

- raccordarsi con il sistema dei fondi interprofessionali, ed in particolare con il fondo FAPI, in una visione omogenea delle linee strategiche del sistema formativo edile;
- rappresentare unitariamente i bisogni formativi del settore nei confronti della Regione Marche, per meglio accedere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie.

### **ART. 3 – LA SICUREZZA SUL LAVORO E LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI**

Le parti considerano la sicurezza nei cantieri edili e la prevenzione degli infortuni temi fondamentali per migliorare la qualità del lavoro.

Per un adeguato approccio alla problematica della sicurezza va migliorata la funzionalità e l'operatività dei CTP e di EDILART attraverso:

- l'attività di assistenza alle imprese direttamente in cantiere
- l'interazione con tutti gli Enti Pubblici preposti alla sicurezza
- la formazione degli RLS degli RLST, dei RSPP e delle altre figure di cui al D.Lgs 626/94.

Ai fini di una razionalizzazione degli interventi di prevenzione su territorio regionale, vanno promossi momenti di collaborazione tra i diversi enti bilaterali di settore.

### **ART. 4 – RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA**

Nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza (RLS) è eletto o designato dai lavoratori secondo le modalità previste dall' art. 89 lettera D) del CCNL 11 Giugno 2004.

Le aziende daranno comunicazione dell'avvenuta elezione del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza inviando copia del verbale ai CTP o all'EDILART.

In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, e comunque in tutte le aziende con meno di 15 dipendenti, le parti concordano che il rappresentante per la sicurezza viene individuato in ambito territoriale (RLST).

Al fine di garantire l'operatività del rappresentante dei lavoratori territoriale le imprese, nei casi di cui al comma 3, verseranno al Fondo Regionale RLST, operante presso la CEDAM, la somma annua di €9 per ogni dipendente in forza al momento del versamento.

Le organizzazioni sindacali sono impegnate ad individuare i rappresentanti territoriali sulla base dei criteri individuati nell'accordo quadro nazionale FENEAL – FILCA - FILLEA del 12 ottobre 2007.

Le modalità e le procedure operative del rappresentante dei lavoratori territoriale saranno stabilite in un apposito regolamento da concordare tra le parti.

### **ART. 5 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Le parti concordano di valorizzare l'istituto della previdenza complementare incentivando l'adesione dei lavoratori al fondo FONDAPI ed impegnano le casse edili a promuovere la conoscenza del fondo stesso tra le imprese e tra i lavoratori del settore.

Le imprese ricadenti nella sfera di applicazione del presente contratto sono impegnate al versamento all'apposito fondo di mutualizzazione costituito presso le casse edili di riferimento.

## **ART. 6 – OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO IN EDILIZIA**

Le parti concordano sulla necessità di avvalersi di un osservatorio regionale sul mercato del lavoro del settore delle costruzioni nelle Marche, per analizzare i dati congiunturali e strutturali del comparto, le diverse tipologie dei contratti di lavoro, la struttura e l'entità dei salari, il sistema di classificazione dei lavoratori, gli appalti ed i sub appalti.

Si individua nell'osservatorio costituito presso la CEDAM lo strumento adeguato per il settore delle piccole e medie imprese.

## **ART. 7 – PERMESSI ED ASPETTATIVE**

Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi familiari possono essere accordati brevi permessi ed aspettative, con facoltà dell'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro, fatti salvi i casi previsti dalla legge n. 53 dell' 8 marzo 2000.

Esclusivamente in prosecuzione del periodo di ferie, per motivi di carattere eccezionale, ai lavoratori possono essere concesse aspettative non retribuite nella misura massima di 4 (quattro) settimane all'anno. Tali aspettative devono essere richieste per iscritto dal lavoratore ed essere anticipatamente comunicate alla cassa edile da parte dell'impresa.

Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 della legge n. 341 dell' 8 agosto 1995.

## **ART. 8 - INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA**

Ad integrazione dell'art. 86 del CCNL 11 Giugno 2004, viene istituita una indennità sostitutiva di mensa, per operai e impiegati, nelle seguenti misure giornaliere:

- dal 1° Novembre 2007	€ 6,00
- dal 1° Gennaio 2009	€ 6,50
- dal 1° Gennaio 2010	€ 7,00

Tale indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda all'istituzione della mensa aziendale o a diversa erogazione del medesimo servizio.

## **ART. 9 - INDENNITA' DI TRASFERTA**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del CCNL 11 Giugno 2004, a decorrere dal 01/11/2007, al dipendente in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso per il quale è stato assunto, si applicheranno forfetariamente le seguenti indennità di trasferta, da calcolarsi su tutti gli elementi della retribuzione :

- fino a 10 Km dal cantiere di assunzione il 10%
- da 10 a 20 Km dal cantiere di assunzione il 15%
- da 20 a 30 Km dal cantiere di assunzione il 20 %
- da 30 Km dal cantiere di assunzione il 25%
- 

Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale, tali indennità saranno incrementate di una ulteriore percentuale, come di seguito indicata:

- fino a 20 Km dal cantiere di assunzione il 40% della indennità di cui al comma precedente;
- oltre 20 Km dal cantiere di assunzione il 50% della indennità di cui al comma precedente

L'indennità di trasferta non è dovuta nel caso di lavoro svolto nel comune di abituale residenza o dimora del dipendente o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o dimora.

#### **ART. 10 - INDENNITA' DI REPERIBILITA'**

A decorrere dal 1/11/2007, ai lavoratori dipendenti di imprese la cui organizzazione del lavoro comporti che gli stessi, oltre alla normale prestazione lavorativa, a richiesta della Direzione Aziendale, siano a disposizione per sopperire ad esigenze non prevedibili, e riconosciuta una indennità di reperibilità pari a:

- €=15,00= per i giorni lavorativi
- €=20,00= per il sabato ed i giorni festivi

A titolo esemplificativo sono da considerare esigenze non prevedibili il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, la funzionalità o la sicurezza degli impianti.

Le ore di reperibilità non sono da considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

#### **ART. 11 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE**

Le parti concordano di istituire una Indennità Territoriale di Settore, per gli operai, ed un Premio di Produzione, per gli impiegati, nella misura specificata nelle tabelle riportate nell'allegato 1.

In conformità con quanto stabilito dall'accordo nazionale del 6 Aprile 2006, dal 1 Novembre 2006 eventuali importi erogati dalle singole imprese a titolo di Elemento Economico Territoriale saranno conglobati, fino alla loro concorrenza con le tabelle allegate, nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

#### **ART. 12 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE**

In conformità a quanto stabilito dal CCNL 11 giugno 2004 all'art. 12 e dall'accordo nazionale del 6 Aprile 2006, l' Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con l'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti nel territorio regionale delle Marche, in conformità agli indicatori definiti nell'ambito del protocollo del 23 luglio 1993, con le caratteristiche di cui all'art. 2 del decreto legge del 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge del 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell' Elemento Economico Territoriale le parti tengono conto, nella regione Marche, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti nelle casse edili delle Marche;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti dei lavori pubblici aggiudicati nella regione Marche alle imprese con sede legale nel territorio regionale;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella Regione;
- numero delle ore complessivamente lavorate nella Regione dai lavoratori del settore
- numero delle ore di cassa integrazione guadagni ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile
- numero di lavoratori del settore iscritti alle liste di mobilità.

Per il periodo di vigenza del presente contratto regionale la determinazione annuale dell'Elemento Economico Territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, nel mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, raffrontando l'andamento del settore ed i suoi risultati nel periodo 1 ottobre / 30 settembre.

Per l'anno 2007, sulla base della verifica compiuta sui dati relativi al periodo di riferimento, si è provveduto a determinare il valore dell' Elemento Economico Territoriale, che verrà erogato a decorrere dal 1° Novembre 2007, corrispondente al 7% dei minimi tabellari di paga base e stipendio in vigore al 1 gennaio 2007, secondo la tabella riportata nell'allegato 2.

#### **ART. 13 – CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Le parti concordano che restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in forza presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.

#### **ART. 14 - DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto è valido in tutto il territorio della regione Marche ed avrà decorrenza dal 1 novembre 2007 fino al 30 gennaio 2010, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

#### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA**

Le parti concordano di incontrarsi entro il 31/12/2007 per definire le percentuali delle quote di adesione contrattuale e delle quote sindacali, previste dagli artt. 36 e 37 del CCNL 11/06/2004, fermo restando le condizioni in essere nelle singole province

Ancona, 12 novembre 2007

Letto, approvato e sottoscritto

**ANIEM CONFAPI**

**FENEAL- UIL**

**FILCA – CISL**

**FILLEA – CGIL**

**Premio di Produzione impiegati dal 1° Novembre 2007**

<b>Livello</b>	<b>quota mensile</b>
7°	€308,89
6°	€270,75
5°	€224,72
4°	€194,08
3°	€186,43
2°	€152,98
1°	€151,21

**Indennità Territoriale di Settore (ITS) operai dal 1° Novembre 2007**

<b>Livello</b>	<b>quota mensile</b>	<b>quota oraria</b>
4°	€211,41	1,222
3°	€195,49	1,130
2°	€178,02	1,029
1°	€144,63	0,836

<b>Elemento Economico Territoriale (EET) dal 1 Novembre 2007 - impiegati</b>
<b>valori mensili</b>

<b>Livello</b>	<b>paga base</b>	<b>EET</b>
7°	1.265,96	88,61
6°	1.139,36	79,75
5°	949,48	66,46
4°	886,17	62,03
3°	822,88	57,60
2°	740,59	51,84
1°	632,99	44,30

<b>Elemento Economico Territoriale (EET) dal 1 Novembre 2007 - operai</b>
<b>valori orari</b>

<b>Livello</b>	<b>paga base</b>	<b>EET</b>
4°	5,122	0,36
3°	4,756	0,33
2°	4,280	0,30
1°	3,658	0,26